



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

SECONDA COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche del Territorio, Infrastrutture, trasporti e lavori pubblici,
politiche dell'ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e miniere)

Progetto di legge n. 50 relativo a:
**“DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2021 IN
MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO, VIABILITÀ, LAVORI
PUBBLICI, APPALTI E AMBIENTE”.**

**Testo licenziato dalla Commissione, con modifiche, in sede referente ai sensi
dell'art. 49 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto**

A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del:
PROGETTO DI LEGGE N. 50
di iniziativa della Giunta regionale.

Licenziato l'8 luglio 2021 nella seduta n. 28
con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	42	35	4	3
Maggioranza richiesta	22			

Incaricato a relazionare in aula il Consigliere Silvia RIZZOTTO
Correlatore il Consigliere Andrea ZANONI

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2021 IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO, VIABILITÀ, LAVORI PUBBLICI, APPALTI E AMBIENTE.

Relatore il Consigliere RIZZOTTO

Signor Presidente, colleghi Consiglieri

Le disposizioni statali in materia contabile e di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 hanno, tra l'altro, modificato l'ambito d'intervento dei disegni di legge collegati alla manovra di bilancio, superando quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge di contabilità regionale n. 39/2001 che prevede che "la Giunta regionale, oltre al disegno di legge finanziaria, può adottare disegni di legge collegati recanti modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale, per settori omogenei di materie che non comportano variazioni di entrata e di spesa alla normativa vigente".

Nel corso della X legislatura, preso atto che in base alla sopravvenuta disciplina statale, con i disegni di legge collegati alla manovra di bilancio si possono predisporre solo modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEF), si è dato l'avvio all'adozione di disegni di legge di semplificazione, di manutenzione o di adeguamento ordinamentale.

Il superamento dei collegati meramente ordinamentali, privi di riflessi sul bilancio regionale, non ha infatti fatto venir meno l'opportunità e la necessità, di adottare disegni di legge di semplificazione e/o di manutenzione/adeguamento ordinamentale, senza impatto sul bilancio regionale, contenenti norme dirette a semplificare la normativa regionale vigente o ad adeguarla alla normativa europea e statale sopravvenuta.

Nel 2017 la Giunta regionale ha adottato il primo disegno di legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale, rilevando in tale sede come "l'ordinamento giuridico regionale richiede una costante manutenzione normativa, anche per far fronte alle difficoltà interpretative causate da una legislazione frettolosa e spesso carente quanto a tecnica legislativa, tutti difetti che, insieme ai cambiamenti velocissimi delle esigenze della società civile, generano una precoce obsolescenza normativa che, se non corretta in tempi ragionevoli, può determinare gravi effetti per i cittadini e per le attività economiche".

Il disegno di legge presentato nel 2017, che ha preso il numero di PDL 260, a conclusione dell'iter legislativo è diventato legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 "Legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale 2018".

Nel corso dei lavori consiliari che hanno portato all'approvazione della legge regionale 15/2018 è stato rilevato che oltre alla necessità di adottare leggi di semplificazione e di manutenzione ordinamentale propriamente dette, è fortemente sentita l'esigenza di adottare anche disegni di legge che, pur avendo finalità di manutenzione ordinamentale, hanno contenuti discrezionali implicando scelte politiche che necessitano della più ampia discussione seguendo l'ordinario iter di discussione assembleare, distinti per materie a seconda della competenza delle singole Commissioni consiliari permanenti.

Sulla base di queste considerazioni, dal 2018 la Giunta regionale ha adottato alcuni disegni di legge, con i quali, al fine di rispondere alle nuove richieste di regolamentazione o di adeguamento del quadro normativo esistente,

oltre a proporre eventuali norme di semplificazione e di mera manutenzione delle disposizioni regionali esistenti, sono state proposte nuove norme di adeguamento ordinamentale, in taluni casi significativamente innovative rispetto all'ordinamento regionale esistente, a fronte del sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento normativo a livello europeo e statale o di adeguamento a pronunce ed orientamenti giurisprudenziali.

Detti disegni di legge hanno concluso il loro iter con l'approvazione delle seguenti leggi regionali:

- legge regionale 24 gennaio 2019, n. 4 "Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di sport e cultura";*
- legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 "Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di affari istituzionali";*
- legge regionale 28 giugno 2019, n. 24 "Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di tartuficoltura, usi civici, agricoltura, caccia, commercio e piccole e medie imprese";*
- legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 "Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di governo del territorio e paesaggio, parchi, trasporto pubblico, lavori pubblici, ambiente, cave e miniere, turismo e servizi all'infanzia";*
- legge regionale 24 gennaio 2020, n. 1 "Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2019 in materia di politiche sanitarie e di politiche sociali".*

In sede di adozione del primo disegno di legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale, la Giunta regionale rilevava come tale disegno di legge non poteva certo ritenersi esaustivo dell'opera di necessaria semplificazione e di aggiornamento cui deve tendere la legislazione regionale e in quella sede esplicitava la precisa volontà di continuare anche in futuro, con cadenza possibilmente annuale, "nella delicata, quanto indispensabile, attività di manutenzione, semplificazione ed aggiornamento della normativa regionale, con la finalità di dare ai cittadini ed al sistema economico veneto, strumenti normativi adeguati a consentire di cogliere ogni opportunità che il mercato, ormai globale, offre".

La corrente legislatura ha riproposto tale modello di tipizzazione degli strumenti normativi: muovendo dai rispettivi progetti di legge, allo stato, sono state approvate la legge regionale 20 aprile 2021, n. 5 recante norme di semplificazione e di adeguamento ordinamentale in materia di ordinamento ed attribuzioni delle strutture della Giunta regionale, affari istituzionali, contabilità regionale e società regionali, la legge regionale 5 maggio 2021, n. 8 recante analoghe norme in materia di istruzione, cultura e sport e la legge regionale 25 giugno 2021, n. 17 recante disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di bonifica e tutela del territorio, artigianato, industria e commercio, agricoltura, foreste, pesca, energia, ricerca ed innovazione.

Con il presente disegno di legge, nella consapevolezza che l'attività di manutenzione, semplificazione e di aggiornamento della normativa regionale - che non può di per sé stessa escludere profili di discrezionalità nella scelta delle diverse possibili soluzioni, anche a fronte delle esperienze applicative - deve essere continua e costante, attenta all'esigenza di dare ai settori produttivi e ai cittadini veneti strumenti normativi efficienti ed adeguati, si propone pertanto, in continuità con l'indirizzo seguito nel corso della passata legislatura e riproposto nella corrente, facendo tesoro dell'esperienza acquisita, l'approvazione di norme finalizzate alla semplificazione, manutenzione o all'adeguamento dell'ordinamento regionale vigente, raggruppate per settori omogenei di materie,

e nello specifico in materia di governo del territorio, viabilità, lavori pubblici, appalti, ambiente, protezione civile ed acque minerali e termali.

Il testo del disegno di legge si compone di 14 articoli, suddivisi in quattro capi.

Il Capo I concernente la normativa regionale in materia di governo del territorio presenta 2 articoli:

- al fine di favorire l'applicazione della normativa regionale sul contenimento del consumo di suolo, con l'articolo 1 si propone una modifica alla legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 riferita al condono edilizio, per includere tra gli interventi finanziabili, con le risorse introitate, anche gli interventi di riqualificazione urbana previsti all'articolo 6 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14, e quelli previsti nei programmi di rigenerazione urbana sostenibile, promossi dai comuni singoli o associati, approvati ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della medesima legge regionale, trasferendo ai Comuni contributi per le spese d'intervento per i primi e di progettazione per i secondi;

- l'articolo 2 (introdotto in esito all'approvazione di apposito emendamento depositato in sede di esame) propone una modifica all'articolo 4 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 "Veneto 2050" volta a consentire ai comuni che non hanno ancora istituito il Registro Comunale Elettronico dei Crediti Edilizi (RECRED) di adottare delle varianti finalizzate o comunque strettamente funzionali alla realizzazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico.

Il Capo II contiene disposizioni in materia di viabilità, lavori pubblici e appalti:

- in materia di viabilità, con l'articolo 3 si attribuisce alla Giunta regionale la funzione di classificazione di tratti viari, introducendo una nuova previsione nell'art. 94 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11; nel contempo, in relazione alla legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 concernente la sicurezza stradale, con l'articolo 4 si introducono tra gli interventi, oggetto di finanziamento, anche le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di itinerari ciclabili turistici;

- in materia di lavori pubblici, si effettuano due precisi interventi nell'ambito della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche": in dettaglio, con l'articolo 5 viene riscritto il procedimento di approvazione della programmazione triennale dei lavori pubblici, mentre l'articolo 6 introduce una modifica all'articolo 48 della sopra citata legge regionale, al fine di circoscrivere la procedura di nomina regionale dei collaudatori ai soli lavori di stretta competenza dell'amministrazione regionale;

- in tema di appalti, l'articolo 7 introduce ex novo una semplificazione nei procedimenti di pagamento, prevedendo che nei procedimenti di pagamento relativi ai contratti pubblici di servizi, forniture e noleggio attrezzature di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, non venga operata la ritenuta dello 0,50 per cento a garanzia dei versamenti agli enti previdenziali ed assicurativi;

- in tema di trasporto non di linea, l'articolo 8 (introdotto in esito all'approvazione di apposito emendamento depositato in sede di esame), al fine di consentire una tenuta finanziaria delle imprese del settore del trasporto di persone effettuato mediante l'impegno di mezzi con conducente e taxi che, a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19, hanno subito una drastica riduzione della domanda di servizi, con rilevanti ricadute in termini di mancato fatturato, introduce delle deroghe alla disciplina dei servizi di trasporto pubblico non di linea di cui alla legge regionale 30 luglio 1996, n. 22 e legge regionale 30

dicembre 1993, n. 63: per il periodo ritenuto congruo alla ripresa della domanda di servizi, si propone di consentire, in deroga alla vigente disciplina di settore, la sospensione dell'esercizio all'attività di noleggio con conducente e taxi, anche mediante l'alienazione del mezzo, evitando la revoca del relativo titolo autorizzativo.

Il testo poi comprende un Capo III che contiene alcune disposizioni in materia di ambiente:

- l'articolo 9, riferito alla gestione dei rifiuti, ove la normativa di cui alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 viene adattata al principio della distinzione tra organi di indirizzo politico e organi di gestione amministrativa;

- l'articolo 10, che novella la normativa in materia di valutazione di impatto ambientale, introduce il medesimo adattamento.

Seguono due articoli introdotti in esito all'approvazione di appositi emendamenti depositati in sede di esame:

- l'articolo 11 modifica l'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1988 n. 41 "Modifica alla legge regionale 27 aprile 1979, n. 32 concernente "Norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale". La modifica è volta a consentire la realizzazione di interventi di regimazione idraulica con asportazione di materiale litoide in modo più coordinato e quindi controllato: fermo il volume massimo assentibile per singolo intervento, si prevede la possibilità che siano presentati progetti di più ampio respiro che consentono di avere un quadro coordinato delle attività e dei successivi sviluppi;

- l'articolo 12 reca disposizioni per il riconoscimento di titolo giuridico per la esecuzione di interventi finalizzati alla sicurezza idraulica dei corsi di acqua di competenza regionale ed è mosso dall'esigenza di assicurare la tempestiva, puntuale e costante esecuzione, in capo ai soggetti aventi responsabilità e titolo, di tutti gli interventi volti a garantire il buon regime e quindi il regolare deflusso nei corsi d'acqua, prevenendo e comunque riparando a situazioni che possono, anche solo in potenza, pregiudicare la sicurezza.

Chiude il testo normativo ordinamentale il Capo IV con due disposizioni finali: la prima contiene la clausola di neutralità finanziaria con cui si dà atto che all'attuazione della legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto; la seconda norma prevede che l'entrata in vigore della legge avvenga il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Il progetto di legge, d'iniziativa della Giunta regionale, è stato presentato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 25 marzo 2021, assumendo il numero 50 tra i progetti di legge depositati nel corso dell'undicesima legislatura; gli articoli che ne facevano parte erano complessivamente ventisette (compreso quello sull'entrata in vigore). Nel corso dell'esame effettuato dalla Seconda Commissione sono stati ritirati diciassette articoli (che sono stati oggetto di progetti di legge a sé stanti) ed introdotti tre articoli in esito all'approvazione di appositi emendamenti.

Acquisito il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie Locali (seduta del 21 giugno 2021) e della Prima Commissione (seduta del 30 giugno 2021), ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento, e avvalendosi, in sede d'esame, dell'assistenza giuridica garantita dal Servizio Affari Giuridici e Legislativi del Consiglio e dell'assistenza tecnica della Direzione pianificazione territoriale della Giunta, la

Seconda Commissione nella seduta dell'8 luglio 2021 ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge n. 50 e lo ha approvato a maggioranza.

*Favorevoli: il Presidente **Rizzotto** ed i Consiglieri **Bet, Cavinato, Centenaro, Michieletto, Sponda, Vianello e Zecchinato** (Zaia Presidente), **Cestari e Dolfin** (Liga Veneta per Salvini Premier), **Soranzo** (Fratelli d'Italia – Giorgia Meloni), **Valdegamberi** (Misto), **Venturini e Bozza** (Forza Italia – Berlusconi – Autonomia per il Veneto).*

*Astenuto il Consigliere **Montanariello** (Partito Democratico Veneto).*

*Contrari i Consiglieri **Zanoni** (Partito Democratico Veneto) e **Guarda** (Europa Verde).*

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2021 IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO, VIABILITÀ, LAVORI PUBBLICI, APPALTI E AMBIENTE

CAPO I - Disposizioni in materia di governo del territorio

Art. 1 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 "Disposizioni in materia di condono edilizio."

1. Il comma 1bis dell'articolo 4 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 è sostituito dal seguente:

"1bis. La Regione può, altresì, destinare l'incremento dell'oblazione di cui al comma 1:

a) ad interventi di valorizzazione e restauro paesaggistico su siti di interesse regionale che sono individuati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare;

b) agli interventi, promossi dai comuni singoli o associati, di riqualificazione urbana di cui all'articolo 6 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge 23 aprile 2004, n. 11 'Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio'", nonché per le spese di progettazione degli interventi previsti nei programmi di rigenerazione urbana sostenibile, approvati ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della medesima legge regionale n. 14 del 2017. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina criteri e modalità di assegnazione del contributo."

Art. 2 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 "Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"."

1. Alla fine del comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 è aggiunto il seguente periodo: *"e quelle finalizzate o comunque strettamente funzionali alla realizzazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico."*

2. Alla fine del comma 8 dell'articolo 4 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 è aggiunto il seguente periodo: *"e quelle finalizzate o comunque strettamente funzionali alla realizzazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico."*

CAPO II - Disposizioni in materia di viabilità, lavori pubblici e appalti

Art. 3 - Modifiche all'articolo 94 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112." e successive modificazioni.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 94 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, è inserito il seguente:

"3 bis. Con riferimento ai tratti viari non classificati, la Giunta regionale, previa consultazione degli enti locali interessati dalla classificazione, sentita la commissione consiliare competente che si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta, decorso il quale può prescindere dal parere,

provvede alla classificazione dei medesimi tratti in regionali, provinciali o comunali, in conformità all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. All'intervenuta classificazione segue l'accatastamento dei tratti viari ai sensi della vigente normativa."

Art. 4 - Modifica all'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale".

1. Alla fine della lettera e) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 sono aggiunte le parole: *"e alle relative attività di manutenzione ordinaria e straordinaria"*.

Art. 5 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, è sostituito dal seguente:

"1. Il Programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori sono approvati annualmente nel rispetto dei documenti programmatori regionali e in coerenza con il bilancio regionale, secondo i termini e le modalità di cui al D. lgs. n.50/2016 e al decreto ministeriale 16 gennaio 2018, n.14 "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali". A tali fini la Giunta regionale adotta, per i lavori pubblici di competenza regionale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), numero 1) di singolo importo pari o superiore a 100.000,00 euro, il Programma triennale e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nel corso dell'anno successivo; tali atti sono predisposti dalla struttura regionale competente in materia di lavori pubblici, su proposta delle strutture regionali specificamente interessate."

2. Il comma 1bis dell'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è abrogato.

3. Al comma 1ter dell'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, le parole: *"di cui ai commi 1 e 1 bis"* sono sostituite dalle seguenti: *"dei lavori, approvati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), numeri 1) 2) 3) e 5),"*

4. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è sostituito dal seguente:

"2. Il Consiglio regionale approva il Programma triennale e l'elenco annuale dei lavori adottati dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del DM n.14/2018."

5. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, è sostituito dal seguente:

"3. Le modifiche al Programma triennale e all'elenco annuale dei lavori nei casi previsti dall'articolo 5 del DM n. 14/2018 sono approvate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, che si esprime entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere decorsi i quali può prescindere."

6. Alla fine del comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, sono aggiunte le seguenti parole: *"o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari"*.

7. I commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono abrogati.

Art. 6 - Modifiche all'articolo 48 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche."

1. Al comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla fine del numero 1) della lettera a) sono aggiunte le seguenti parole: "*di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), numero 1)*";
- b) i numeri 2) e 3) della lettera a) sono abrogati;
- c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) dalla stazione appaltante per i lavori di interesse regionale diversi da quelli di cui al numero 1) della lettera a)."

2. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, come modificate dal comma 1, si applicano ai contratti di lavori pubblici per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia già stata presentata la richiesta di nomina del collaudatore all'amministrazione regionale.

Art. 7 - Misure di semplificazione nei procedimenti di pagamento.

1. Per i contratti pubblici di servizi, forniture e noleggio attrezzature di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, nei procedimenti di pagamento non viene operata la ritenuta dello 0,50 per cento a garanzia dei versamenti agli enti previdenziali ed assicurativi.

CAPO III - Disposizioni in materia di ambiente

Art. 8 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti."

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 è sostituito dal seguente:

"2. Le competenze di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i), l) e m) sono esercitate mediante:

- a) deliberazione della Giunta regionale, relativamente a quanto previsto al comma 1, lettere e), g) e m);*
- b) decreto del Direttore di Area competente, relativamente a quanto previsto al comma 1, lettera h);*
- c) provvedimento del responsabile della struttura regionale competente in materia di tutela dell'ambiente, relativamente a quanto previsto al comma 1, lettere f), i) e l)."*

Art. 9 - Modifica all'articolo 19 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale."

1. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 è sostituito dal seguente:

"1. Per le tipologie progettuali di cui all'Allegato II, Parte II, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il parere richiesto è espresso dal Direttore di Area competente in materia di tutela dell'ambiente previa acquisizione del parere del Comitato tecnico VIA."

Art. 10 - Disposizioni straordinarie e transitorie per il settore del trasporto non di linea.

1. I titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente di cui all'articolo 4 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 22 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra" possono sospendere l'esercizio dell'attività sino al termine massimo del 31 dicembre 2023, procedendo all'alienazione del mezzo a cui si riferisce l'autorizzazione. L'alienazione del mezzo e l'eventuale venir meno della disponibilità della rimessa non comportano la revoca dell'autorizzazione e sono contestualmente comunicate dal titolare al comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, ai titolari di licenza di taxi di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 22 previa acquisizione, su istanza dell'interessato, del parere favorevole della Commissione Consultiva Comunale di cui all'articolo 13 della medesima legge regionale. Trascorsi sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza senza diversa comunicazione all'interessato, il parere si intende espresso favorevolmente.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, ai servizi di noleggio con conducente, di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia". Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai servizi di taxi e di gondola di cui all'articolo 3 e ai servizi di cui all'articolo 18, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63. Per tali servizi la sospensione dell'esercizio dell'attività non comporta l'alienazione del natante e prevede la consegna dei prescritti documenti di navigazione del natante alle Autorità competenti per l'intero periodo di sospensione dell'esercizio dell'attività.

4. I titolari di autorizzazione al noleggio con conducente e di licenza di taxi di cui alla legge regionale 30 luglio 1996, n. 22, al cessare della sospensione dell'esercizio dell'attività e comunque entro sessanta giorni dal termine massimo di cui al comma 1, provvedono al ripristino dei requisiti previsti dalla rispettiva disciplina, pena la revoca del titolo autorizzativo. Per i servizi di cui al comma 3 i titolari provvedono al ripristino dei requisiti entro novanta giorni dal termine massimo di cui al comma 1.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono sui regolamenti comunali e provinciali per il periodo di vigenza della possibilità di sospensione delle autorizzazioni.

6. Durante il periodo in cui i titolari dei servizi si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, non è consentito il conferimento del titolo di cui agli articoli 14, comma 2, della legge regionale 30 luglio 1996, n. 22, e 17, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63. Non è, altresì, consentita la trasferibilità dei titoli di cui all'articolo 17 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 22, e all'articolo 20 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63.

7. I soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente articolo non possono partecipare alle procedure di assegnazione o rilascio di nuove autorizzazioni durante il periodo di sospensione.

Art. 11 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 agosto 1988 n. 41 "Modifica alla legge regionale 27 aprile 1979, n. 32 concernente "Norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle

zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale”.

1. Il comma 2, dell'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 41, è così sostituito:

“2. In assenza di piani estrattivi il limite è abbassato a 20.000 metri cubi per singolo intervento. Possono essere presentati dal medesimo soggetto progetti di estrazione e asporto di sabbia e ghiaie, finalizzati alla sicurezza e alla buona regimazione delle acque, per quantitativi complessivi fino ad un massimo pari ad 80.000 metri cubi, da realizzare attraverso singoli interventi di entità non superiore a 20.000 metri cubi”.

Art. 12 - Titolo giuridico per la esecuzione di interventi finalizzati alla sicurezza idraulica dei corsi di acqua di competenza regionale.

1. Le strutture della Giunta regionale, territorialmente competenti alla effettuazione degli interventi funzionali alla prevenzione e riduzione del rischio idraulico sui corsi d'acqua di competenza regionale, hanno titolo ad eseguire, direttamente o mediante i soggetti affidatari, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 93, 96 e 97 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", gli interventi di ripristino di condizioni di sicurezza e officiosità idraulica che prevedono la rimozione di schianti, piante morte, piante a rischio caduta o la cui presenza riduca la sezione dell'alveo necessaria a garantire il libero deflusso delle acque.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati in conformità alla vigente normativa statale e regionale in materia di valutazione di incidenza ambientale su parere reso ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 in materia di lavori pubblici di interesse regionale, nonché ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", previa acquisizione del parere della struttura regionale competente in materia forestale sul territorio, ove l'area di intervento sia configurabile come boscata ai sensi del Regolamento 7 febbraio 2020, n. 2 "Prescrizioni di massima e di polizia forestale (PMPF)" ed in conformità alle specifiche tecniche ed ambientali definite dal Prontuario operativo per interventi di gestione forestale approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 7 del 5 gennaio 2018, pubblicata sul BUR n. 9 del 23 gennaio 2018.

CAPO IV Disposizioni finali

Art. 13 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 14 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

CAPO I - Disposizioni in materia di governo del territorio	6
Art. 1 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 "Disposizioni in materia di condono edilizio."	6
Art. 2 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 "Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"."	6
CAPO II - Disposizioni in materia di viabilità, lavori pubblici e appalti	6
Art. 3 - Modifiche all'articolo 94 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112." e successive modificazioni.	6
Art. 4 - Modifica all'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale"	7
Art. 5 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche."	7
Art. 6 - Modifiche all'articolo 48 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche."	8
Art. 7 - Misure di semplificazione nei procedimenti di pagamento.	8
CAPO III - Disposizioni in materia di ambiente	8
Art. 8 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti."	8
Art. 9 - Modifica all'articolo 19 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale."	8
Art. 10 - Disposizioni straordinarie e transitorie per il settore del trasporto non di linea.	9
Art. 11 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 agosto 1988 n. 41 "Modifica alla legge regionale 27 aprile 1979, n. 32 concernente "Norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale"	9
Art. 12 - Titolo giuridico per la esecuzione di interventi finalizzati alla sicurezza idraulica dei corsi di acqua di competenza regionale..	10
CAPO IV Disposizioni finali	10
Art. 13 - Clausola di neutralità finanziaria.	10
Art. 14 - Entrata in vigore.	10